

**PARERE ESPRESSO DALLA III COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 82 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 17 gennaio 2018)

La terza Commissione assembleare permanente nella seduta del 17 gennaio 2018;

Vista la proposta di legge n. 177/17 concernente: "Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale";

Udito il relatore;

esprime parere favorevole

a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche:

- Dopo l'articolo 4 (Modifica della l.r. 3/2017) sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 4 bis

(Modifica della l.r. 34/1992)

1. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è abrogato.

Art. 4 ter

(Modifica della l.r. 1/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche) è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e loro varianti, adottati successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 4."

Il Presidente della Commissione

Andrea Biancani

**PARERE ESPRESSO DALLA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 82 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 18 gennaio 2018)

La IV Commissione assembleare permanente nella seduta n. 97 del 18 gennaio 2018;

Vista la nota prot. n. 253 del 15 gennaio 2018 di assegnazione, in sede consultiva per la parte di competenza, della proposta di legge n. 177/17 concernente: "Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale";

Ascoltati il relatore di maggioranza Fabrizio Volpini e il relatore di minoranza Romina Pergolesi;

esprime parere favorevole

sulla pdl n. 177, articoli 2, 4 e 6, comma 3, concernente: "Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale".

Il Presidente della Commissione
Fabrizio Volpini

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 82 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 1° febbraio 2018)

La II Commissione Assembleare permanente nella seduta del 1° febbraio 2018;

Vista la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa in data 27 dicembre 2017, con la quale si assegna a questa Commissione la proposta di legge n. 177/2017, ad iniziativa della Giunta regionale concernente "Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale";

Visto l'articolo 82 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

condizionato all'accoglimento delle modifiche di seguito indicate:

A) Dopo l'art. 1 inserire il seguente:

Art. 1 bis (Modifiche alla l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) dopo le parole: "versato successivamente" sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi coloro che, nello stesso anno, conseguono l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblico esame sostenuto successivamente alla data del 30 giugno".

2. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 le parole: "con fondi propri" sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 le parole: "nominata dalla provincia" sono sostituite dalla parola: "regionale".

4. Il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"10. E' istituita una commissione regionale in ogni territorio in cui è presente un ufficio territoriale della struttura regionale competente in materia di caccia. Ogni commissione è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica cinque anni, ed è composta da:

- a) un funzionario regionale competente in materia faunistico venatoria, che ne assume la presidenza;
- b) tre componenti, di cui almeno uno laureato in biologia o scienze naturali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste;
- c) quattro componenti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;
- d) un dipendente della Regione con funzioni di segretario."

5. Il comma 13 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“13. E' incompatibile il ruolo di componente di commissione con quella di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale.”.

6. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 la parola: “51” è sostituita dalla parola: “49”;

7. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 la cifra: “2” è sostituita dalla cifra: “4”.

Effetti finanziari:

L'emendamento non comporta effetti finanziari.

B) Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1 bis (Modifica alla l.r. 5/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 5 (Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare) le parole: “rivolte alla raccolta delle eccedenze di produzione e alla redistribuzione delle stesse ad enti ed associazioni che si occupano di assistenza e aiuto ai poveri ed emarginati” sono sostituite dalle parole: “promosse dalla fondazione Banco Alimentare” e le parole “fondazione Banco alimentare” sono sostituite dalle parole “fondazione stessa”.

Effetti finanziari:

L'emendamento non comporta effetti finanziari.

C) Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1 bis (Modifica alla l.r. 11/2003)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Istituzione del Centro ittiogenico regionale)

1. E' istituito il Centro ittiogenico regionale con sede a Cantiano (PU). La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri relativi al funzionamento del Centro.”.

Effetti finanziari:

La copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 16 Programma 2 Caccia e Pesca, capitolo di spesa 2160210059.

D) Dopo il comma 2 dell'articolo 3 aggiungere il seguente:

“2 bis. Le attività ricettive rurali e le residenze d'epoca extra-alberghiere possono offrire le attività accessorie di cui all'articolo 18.”.

Effetti finanziari:

L'emendamento non comporta effetti finanziari.

Il Presidente
Gino Traversini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n.177/2017, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente «Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale», nel testo presentato dalla proponente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Augusto Curti e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 15/01/2018;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 18 gennaio 2018;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Augusto Curti

Pdl 177 Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale

Relazione tecnico finanziaria

Art. 01

(Modifiche alla l.r. 34/1988)

L'articolo introduce al comma 1 modifiche alla l.r. 34/1988 finalizzate a ricomprendere nella percentuale di personale interno assegnabile ai gruppi consiliari, anche dipendenti provenienti da altre amministrazioni pubbliche. I commi 2 e 3 contengono le disposizioni di coordinamento nel testo della norma vigente derivanti dalla modifica del comma 1.

Al comma 4 viene attribuita al Presidente del Consiglio, o suo delegato, in quanto rappresentante legale dell'Amministrazione, la stipula dei contratti di diritto privato del personale esterno.

Il comma 5 contiene le disposizioni di coordinamento nel testo della norma vigente derivanti dalla modifica del comma 4.

Invarianza: la spesa a carico del bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai gruppi consiliari non subisce aumenti a seguito della modifica legislativa, in quanto rimane contenuta nei limiti dei budget assegnati a ciascun gruppo ai sensi dei commi 2,3 e 4 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988 e come tale è già iscritta nel suddetto bilancio della Regione

Art. 02

(Modifica della l.r. 34/1992)

A seguito della crisi del settore edilizio, negli ultimi anni solo una minima parte delle aree previste come edificabili ed inserite nel PPA comunale è stata effettivamente oggetto di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia secondo le modalità previste all'art. 50 della l.r. 34/92; il limite posto dal comma 3 dell'art. 50 risulta penalizzante ed anacronistico e se ne propone quindi la soppressione.

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 03

Modifiche alla legge regionale 7/1995)

Il comma 1 consente a coloro che sostengono l'esame di abilitazione dopo il 30 giugno di ogni anno di iscriversi all'ATC di residenza senza dover pagare la tassa di mora, pari al 10 per cento dell'importo della tassa di iscrizione annuale, prevista per l'iscrizione tardiva di chi è già in possesso dell'abilitazione

I commi 2, 3 e 4 adattano la disciplina sull'istituzione e il funzionamento della Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio al trasferimento delle funzioni dalle Province alla Regione, effettuato in modo generale dalla l.r. 13 del 2015

I commi 5 e 6 prescrivono una diversa articolazione delle percentuali del fondo regionale disciplinato all'art. 41, alimentato dalle tasse di concessione in materia di caccia, prevedendo una diminuzione del 2% delle risorse in favore della Giunta regionale ed un aumento corrispondente del 2% delle risorse destinate alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1
(Modifica alla l.r. 4/1996)

L'articolo modifica l'articolo 31 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero), che regola le scuole di sci. In base a tale articolo, la Giunta regionale autorizza l'apertura di scuole di sci invernali o estive valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate e favorendo la concentrazione delle scuole, purché ricorrano le condizioni stabilite dal comma 2. Il comma 6 prevede che la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre per le scuole di sci invernali ovvero entro il 1° aprile per le scuole di sci estive. In alcune località sciistiche della Regione attualmente non ci sono scuole di sci. A seguito degli eventi sismici iniziati nell'agosto del 2016 l'apertura degli impianti per la prossima stagione sciistica non era certa, per cui le questioni di funzionamento delle stazioni sciistiche, con particolare riferimento al funzionamento delle scuole di sci, sono state sempre rinviate dai diretti interessati. Attualmente c'è la certezza che alcuni impianti dell'area del cratere saranno attivi: pertanto, i maestri di sci hanno l'esigenza di costituire scuole soprattutto con riferimento alle località che ne sono sprovviste. Il funzionamento di almeno una scuola di sci in una località sciistica costituisce una condizione di vitalità fondamentale per la stazione, anche perché è indispensabile per fornire un servizio all'utenza, salvaguardando gli interessi turistici oltre che l'incolumità degli utenti stessi. Per dare la possibilità ai maestri di sci di costituire nuove scuole occorre modificare l'articolo 31 per quanto attiene ai termini di presentazione delle istanze, già troppo rigidi anche perché inseriti in una legge ormai datata e che ora oltretutto pregiudicano ulteriormente la situazione non certo facile venutasi a creare a seguito dei recenti eventi sismici.

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1bis
(Modifiche alla l.r. 5/ 1998)

L'articolo riguarda il coordinamento tra la legge regionale 17 marzo 1998, n. 5, riguardante la partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare e le disposizioni della legge regionale 13 novembre 2017, n. 32, Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 "Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità"

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Art. 1 ter
(Modifiche alla l.r. 11/2003)

L'articolo istituisce il Centro ittiogenico regionale.

Effetti finanziari

La spesa prevista per l'anno 2018 è pari ad euro 20.000,00 La copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 01 Programma 03, capitolo di spesa 2010310011

Art 1 quater
(Modifiche della l.r. 20/2003)

L'articolo inserisce disposizioni specificatamente disciplinanti le partecipazioni della Regione in società che strategicamente contribuiscono allo sviluppo e alla competitività del contesto economico regionale.

In particolare l'articolo 25 bis, introdotto nel novellato Capo VI ora rubricato "Assistenza tecnica e società partecipate preposte allo sviluppo economico", inserisce tra gli strumenti già previsti dalla l.r. 20/2003 per il perseguimento degli obiettivi in essa stabiliti la partecipazione della Regione a società che:

- a)) assistono le imprese nell'innovazione dei prodotti e processi produttivi attraverso programmi di ricerca tecnologica e sperimentazione applicata;
- b) favoriscono la crescita economico e sociale del territorio marchigiano attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale e di supporto all'internazionalizzazione;
- c) sostengono lo sviluppo dell'intermodalità dei trasporti decongestionando il traffico e attraendo investimenti;
- d) garantiscono un servizio di trasporto ad imprese persone e merci funzionale allo sviluppo del territorio marchigiano;
- e) supportano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ed imprese, anche attraverso la realizzazione di siti e portali tematici.

Specificatamente è assicurata la partecipazione della Regione ai soggetti indicati all'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nonché quelli partecipati tramite la Svim, società Meccano Spa e Cosmob Spa.

Inoltre lo stesso articolo prevede che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, introdotti e disciplinati dall'articolo 20 del citato d. lgs. 175/2016, assicurino comunque il perseguimento degli obiettivi ivi previsti e autorizza la Giunta regionale a porre in essere gli atti necessari all'attuazione di quanto disposto. (Modifica della l.r. 20/2003)

Cosmob e Meccano, quali Organismi di Ricerca e Centri di Innovazione Tecnologica, in aderenza alla definizione che è contenuta nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono dotate di laboratori che rappresentano un elemento strategico per aumentare e qualificare il flusso di informazione dalla ricerca proprio verso l'industria e verso il sistema socio-economico attraverso il trasferimento tecnologico. Entrambe quindi possono essere inserite nel dettame del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto le stesse sono già società partecipate della Regione.

Art. 2
(Modifica alla l.r. 15/2005)

L'articolo deriva dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), il quale ha profondamente modificato le modalità di programmazione, organizzazione e gestione del servizio civile, anche in relazione al ruolo delle Regioni. Tra gli altri cambiamenti contempla la possibilità di progettare "interventi anche a carattere sperimentale, in relazione alla tipologia del

programma di intervento". La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15, che istituisce il servizio civile regionale, va pertanto adeguata alla normativa statale sopravvenuta, consentendo da subito anche nell'ambito del servizio civile regionale, in presenza di fondi già disponibili, la possibilità di iniziare in tempi brevissimi sperimentazioni di durata inferiore rispetto a quanto fino a ora previsto.

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale e ad essa si dà attuazione, con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente e già presenti in bilancio.

Art. 3

(Modifica alla l.r. 9/2006)

L'articolo inserisce nella Sezione I del Capo II della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le residenze d'epoca extra-alberghiere speculari alle alberghiere disciplinate dall'articolo 10, per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore nel solco delle modifiche già apportate alla legge in questione dalla recente legge regionale 24 novembre 2017, n. 33.

Il comma 2 bis specifica che anche le residenze d'epoca queste tipologie di attività ricettive possono offrire i servizi accessori propri delle attività ricettive alberghiere

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Art.4

(Modifica alla l.r 3/2017)

L'articolo modifica il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network), il quale obbliga gli esercenti individuati dall'articolo 3 a compiere il percorso formativo per il personale entro il 3 marzo 2018, con costi a carico dell'esercente. Le Federazioni gioco e tabaccai hanno segnalato l'incongruità della tempistica regionale con quanto disposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a mezzo decreto del vicedirettore dell'1 dicembre 2017, prot. R.U. 133111: di fatto gli esercenti si trovano attualmente nella condizione di dover sostenere l'onere del percorso formativo previsto dalla l.r. 3/2017 senza avere la certezza di poter continuare a gestire il punto di raccolta gioco, nel caso in cui non posseggano i requisiti stabiliti dai futuri decreti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la determinazione dei parametri quali-quantitativi degli esercizi abilitati: l'Agenzia ha infatti disposto lo slittamento dei termini per l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 220/2010, per evitare l'inserimento di esercenti che non posseggono più i requisiti che saranno indicati da disposizioni non ancora emanate. È indispensabile pertanto rivedere il termine di scadenza per il compimento del percorso formativo disposto dalla legge regionale, decorso il quale scatta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), della l.r. 3/2017.

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 bis

(Modifica alla l.r. 13/2017)

La legge regionale 7 aprile 2017, n. 13 (Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella Regione Marche), dispone, al fine di consentire l'operatività dell'aeroporto delle Marche quale piccolo aeroporto regionale che svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio della Regione, aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e contributi al funzionamento per la società gestrice, Aerdorica Spa, destinati ad assicurare la prosecuzione delle attività aziendali, nelle more delle decisioni in merito alla privatizzazione, in condizioni di equilibrio economico-finanziario nonché il ripristino della redditività, in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea e in particolare dalla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà).

A tal fine la legge concede, tra l'altro:

- all'articolo 2, per l'anno 2017, un aiuto per il salvataggio di complessivi € 7.280.000,00, sotto forma di prestito da utilizzare per il pagamento dei fornitori strategici e degli istituti di credito, secondo quanto previsto dal piano di risanamento asseverato ai sensi della normativa statale vigente e subordinatamente all'autorizzazione da parte della Commissione Europea;
- all'articolo 3, previa autorizzazione della Commissione europea a seguito della presentazione del piano di ristrutturazione, un aiuto per la ristrutturazione per un massimo di € 20.000.000,00 attraverso la ricapitalizzazione.
- all'articolo 4, un contributo al funzionamento nell'anno 2017 dell'importo di € 1.050.000,00, subordinato all'approvazione del piano di ristrutturazione da parte della Commissione europea.

Nel corso del 2017 sono state attivate le procedure per gli aiuti di Stato ed è stato redatto il Piano di ristrutturazione, ai sensi degli orientamenti della Commissione europea. L'anno si è chiuso però senza una risposta formale da parte della Commissione: di conseguenza, non è stato possibile assumere impegni di spesa per l'aiuto alla ristrutturazione e per il contributo al funzionamento di cui ai punti 2) e 3).

Non essendo stato restituito il prestito concesso ai sensi dell'articolo 2 della LR 13/2017 entro il termine previsto, si rende necessario procedere contabilmente in applicazione della disposizione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 2, il quale dispone: *"Il rimborso delle risorse concesse a titolo di aiuto per il salvataggio può avvenire anche mediante l'assegnazione al socio Regione Marche di azioni di nuova emissione. In tal caso l'importo del prestito è ricompreso nell'importo assegnato ai sensi dell'articolo 3"*.

Con decreto n. 15 del 17/1/2018 e con nota ID 13056092 del 23/1/2018 è stata certificata la necessità di reimputare al 2018 il residuo attivo di € 7.280.000,00 a carico del capitolo 1502030004 con contestuale stanziamento in spesa di pari importo nel capitolo 2100430004 "Oneri relativi alla sottoscrizione di quote di partecipazione nella società Aerdorica. Aiuto per la ristrutturazione. LR 13/2017 art. 3 - CNI/17".

Alla luce di quanto sopra illustrato, al fine di continuare ad assicurare lo svolgimento del servizio di trasporto aereo nella Regione, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea e a condizione che non intervenga il fallimento della Società Aerdorica, occorre rifinanziare nell'esercizio 2018 gli interventi per i quali non si è potuto procedere nel corso dell'esercizio 2017 all'effettivo impegno di spesa. In particolare:

- quanto agli interventi previsti dall'art.3 della LR 13/2017, si rende necessario integrare per l'anno 2018 lo stanziamento del capitolo 2100430004 di € 12.720.000,00;
- quanto agli interventi previsti dall'art. 4 della LR 13/2017, occorre incrementare di euro 1.050.000,00 lo stanziamento per l'anno 2018 del capitolo 2100410009, attualmente già autorizzato in sede di Assestamento del bilancio 2017-2019 per complessivi € 2.000.000,00.

Sintesi delle esigenze finanziarie:

Stanziamiento 2018 autorizzato in assestamento bilancio 2017-2019	Disponibilità 2018 da riaccertamento	Richiesta integrazione stanziamenti	Totale	Capitolo di spesa
	7280000	12720000	20000000	2100430004
2000000		1050000	3050000	2100410009
2000000	7280000	13770000	23.050.000,00	TOTALE

A quanto sopra si provvede con l'emendamento proposto, che modifica l'articolo 5 della l.r. 13/2017, autorizzando il rifinanziamento rispettivamente degli articoli 3 e 4 della LR 13/2017, come evidenziato nella seguente tabella:

comma	ONERI (importo)	Copertura (aumento entrata /riduzione spesa già autorizzata, stanziamento già iscritto)	Capitolo	Note
1	7.280.000,00	7.280.000,00	2100430004	DISPONIBILITÀ DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI - REIMPUTAZIONE ALL'ANNO 2018 DEL RESIDUO ATTIVO A CARICO DEL CAPITOLATO 1502030004 CON CONTESTUALE STANZIAMENTO IN SPESA DI PARI IMPORTO NEL CAPITOLATO 2100430004
1	12.720.000,00		2100430004	
1		6950000	2010410006	RIDUZIONE STANZIAMENTO PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
1		3770000	2200310019	FONDO RIPIANO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE
1		- 2.000.000,00	2500110013	RIDUZIONE STANZIAMENTO PER ONERI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL DEBITO AUTORIZZATO QUOTA INTERESSI
	20.000.000,00			Totale comma 1
	1.050.000,00		2100410009	

2		-1.050.000,00	2010410006	RIDUZIONE STANZIAMENTO PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
	1.050.000,00			Totale comma 2

Art. 4 ter

(Modifica della l.r. 1/2018)

I commi 1 e 2 dell'articolo modificano l'art. 6 e l'articolo 15 della l.r. n 1/2018 al fine di evitare l'impugnativa governativa innanzi alla corte Costituzionale.

Il comma 3 sostituisce l'attuale comma 1 dell'art. 17 con una nuova disposizione che obbliga i comuni ad ottemperare alle previsioni dell'art. 5 solamente per gli strumenti di pianificazione urbanistica che verranno adottati successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 4 del medesimo art. 17 (precisamente 390 dall'entrata in vigore della legge).

Secondo l'attuale formulazione del comma 1 dell'art. 17, l'art. 5 (tale disposizione pone in capo ai comuni l'onere di individuare nei propri strumenti di pianificazione urbanistica il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio sulla base di studi di microzonazione sismica e di definire le prescrizioni per la riduzione del rischio sismico) non si applica agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale adottati alla data di entrata in vigore di questa legge.

In questo modo gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale con iter di formazione avanzato se adottati successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale, dovrebbero essere integrati con studi di microzonazione sismica e prescrizioni per la riduzione del rischio sismico con inevitabili ritardi nella conclusione nell'adozione finale dei piani in questione.

Invarianza: le disposizioni hanno carattere regolativo e non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 quater

(Modifiche alla tabella C della l.r. 39/2017)

La modifica consentire il finanziamento dei lavori di realizzazione della rotatoria intersezione tra le strade SP 157 Girola e SP 239 ex 210 Fermana-Faleriense in località Molini-Girola del Comune di Fermo.

La Regione d'accordo con le amministrazioni comunali e provinciali di Fermo ha riscontrato la necessità di una modifica della regolamentazione della circolazione in corrispondenza della intersezione tra le strade SP 157 Girola e SP 239 ex 210 Fermana-Faleriense in località Molini-Girola del Comune di Fermo.

Tale intersezione è infatti quotidianamente interessata da un notevole flusso di automezzi e nel corso degli anni è stata teatro di numerosi e gravi incidenti stradali.

Pertanto, si ritiene opportuno realizzare una rotatoria allo scopo di agevolare il transito degli autoveicoli e ridurre il rischio per la pubblica incolumità.

La variazione dello stato di previsione della spesa è di natura compensativa come di seguito schematizzato:

Riduzione di competenza e cassa annualità 2018 - capitolo 2100510023 <Trasferimenti ad ANAS per la manutenzione ordinaria delle strade. CNI/17> Missione 10_ Programma 5 _ Titolo 1 (che presenta la necessaria disponibilità _dati della gestione al 5/2/2018): - € 50.000;

Aumento di competenza e cassa annualità 2018 - capitolo di nuova istituzione Missione 10 – Programma 5 – titolo 2 (scheda cni/ n° 3874): € 50.000.

Art. 5

(Invarianza)

L'articolo indica l'invarianza per gli articoli che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art 5 bis

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo detta le disposizioni finanziarie per gli articoli che comportano spesa specificandone le coperture.

Art. 6

(Norme transitorie e finali)

L'articolo 6 detta alcune disposizioni transitorie e finali. Nel dettaglio, il comma 1 impegna la Giunta regionale alla presentazione di una proposta di legge di riordino della disciplina relativa alle aree naturali protette, ormai improcrastinabile viste le difficoltà gestionali e funzionali evidenziate dagli operatori del settore. Si stabilisce di conseguenza al comma 2 che l'incarico del commissario straordinario già nominato alla guida dell'Ente Parco del Conero con la recente DGR n. 1288/2017 duri fino alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale e comunque non oltre diciotto mesi, ipotizzando con ciò un lasso di tempo ragionevole per il completamento dell'iter di approvazione della stessa, in considerazione anche della pendenza in Parlamento della legge quadro in materia. Il comma 3 propone una disposizione indispensabile per assicurare la continuità dell'erogazione delle provvidenze ai soggetti nefropatici di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 giugno 1984, n. 15 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica), abrogata dalla legge regionale 28 aprile 2017, n. 15 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), nel periodo intercorrente tra l'abrogazione medesima e l'entrata in vigore dei nuovi livelli essenziali di assistenza. Il comma 4 abroga il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 6 (Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A.- SVIM S.p.A in società a responsabilità limitata), alla luce dei compiti effettivamente svolti dal Comitato di controllo interno e di valutazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della regione), e 3 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).

Invarianza: le disposizioni hanno carattere regolativo e non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.